

STATUTO

ARTES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OVINDOLI AQ VIA GIUSEPPE
FAELLI 37

Numero REA: AQ - 142508

Codice fiscale: 02084600663

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Studio Notarile Notaio Prof. ANTONIO FUCCILLO Professore Ordinario Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" Via Piagge Marine, 103 - 04018 Sezze (LT) Tel. 0773.887394 - Fax 0773.888768 P. IVA 01753680592	 Antonio Fuccillo NOTAIO
	ALLEGATO "A" AL N.20.015 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - È costituita la società cooperativa a mutualità	
	prevalente , retta dalle norme del Codice Civile sulla società	
	a responsabilità limitata in quanto compatibili, denominata	
	"ARTES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." .	
	La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Ovindoli	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il competente Registro delle Imprese ai sensi di legge.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio	
	succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci	
	decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.	
	Art. 2 - La Società Cooperativa ha la durata fino al 31	
	dicembre 2041 e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea.	
	TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO	
	Art. 3 - La Società Cooperativa, nel rispetto dei principi	
	della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seguenti	
	del C.C., ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di	
	lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di	

	mercato.	
	In relazione a ciò la Cooperativa si propone le seguenti	
	attività:	
	- tutte le attività di trasporto e magazzinaggio sia in	
	Italia che all'estero in particolare: trasporti terrestri,	
	aerei, marittimi e per vie d'acqua interne, con ogni mezzo	
	ritenuto idoneo; gestione impianti di magazzinaggio e	
	movimentazione merci relative a ogni forma di trasporto;	
	assistenza fornitura di ogni altro servizio logistico nel	
	campo dei trasporti; tutte le attività di facchinaggio,	
	comprese quelle preliminari e complementari, svolte anche con	
	l'ausilio di mezzi meccanici o diversi e in particolare:	
	esecuzione di sgomberi di appartamenti e di uffici,	
	traslochi, imballaggi di mobili e merci in genere; deposito,	
	custodia, magazzinaggio e movimentazione merci per conto	
	terzi; raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi	
	urbani, industriali, ospedalieri, scarti di lavorazione,	
	rifiuti di ogni genere e tipo, con esclusione dei rifiuti	
	radioattivi; prestazione di servizi di pulizia in genere, ivi	
	compresi servizi di pulizia degli aeroporti, stazioni	
	ferroviarie e depositi auto-filotranviari; di rifacimento	
	letti e pulizie camere; di manutenzione interna ed esterna di	
	edifici; di tinteggiatura e verniciatura di stabili civili e	
	industriali; di disinfezione, deodorazione disinfestazione,	
	derattizzazione e de-blattizzazione; pulizia di automezzi e	

	rimessaggio; ristrutturazione di stabili e manutenzioni	
	stradali; asporto di macerie masserizie, rotazione e resa	
	sacchi a perdere per immondizie domestiche, spurgo di	
	fognature, pozzetti stradali, fosse biologiche e spurghi	
	industriali in genere; spazzatura e lavaggio di strade e aree	
	adibite a fiere e mercati; manutenzione e piantumazione di	
	parchi e giardini; selezionamento, confezionamento,	
	blisteraggio ed etichettatura di merci e prodotti finiti in	
	genere; gestione di mense aziendali, bar e circoli	
	ri-creativi in genere; gestione parcheggi; servizi di	
	guardiania e portierato; servizi di archiviazione anche su	
	supporti informatici; servizi di call-center; produzione,	
	commercializzazione e vendita al dettaglio o all'ingrosso di	
	articoli e vestiario da lavoro antinfortunistico e sportivo	
	di qualsiasi tipo; pubblicità, promozione e marketing;	
	vendita, noleggio e manutenzione di carrelli elevato-ri,	
	apparecchiature e piattaforme aeree; consulenza commerciale e	
	tecnico-operativa verso terzi; - autotrasporto di merci conto	
	terzi; organizzare eventi, manifestazioni e meeting sia in	
	luoghi pubblici che privati; lavorazioni carni, con tutte le	
	fasi di lavorazione.	
	Il tutto nel rispetto delle inderogabili disposizioni di	
	legge in materia e previo ottenimento delle necessarie	
	autorizzazioni ove richieste.	
	La società potrà svolgere la propria attività anche con	

	terzi, ai sensi dell'articolo 2521, secondo comma, C.C.	
	Su delibera dell'Organo amministrativo, la Società	
	Cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di	
	categoria e alle relative associazioni regionali e	
	provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede	
	sociale, e ad altri organismi economici e sindacali che si	
	propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa e affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie e	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè	
	a titolo esemplificativo potrà:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma escluso lo scopo di collocamento in Società ed altri	
	enti economici e non, comprese le associazioni,	
	riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà	
	conveniente e in accordo con quanto disposto per	
	l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;	
	a) promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei	
	soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata	
	ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	

	conseguimento dell'oggetto sociale. È tassativamente vietata	
	la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;	
	b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui	
	la Società Cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi nel	
	tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	c) partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e	
	private e intrattenere con lo Stato e gli altri enti	
	pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo	
	sviluppo della Società.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art. 4 - Possono essere soci coloro che, non avendo	
	interessi contrastanti con quelli della Società	
	Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle	
	attività sociali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Possono altresì diventare soci tutti coloro che siano nelle	
	condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla	
	realizzazione degli scopi sociali.	
	Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora la società sia costituita di un numero di soci	
	inferiore a nove, ai sensi dell'art. 2522 del C.C. essa deve	

	essere costituita esclusivamente da persone fisiche.	
	I soci si distinguono in:	
	1) soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	2) soci sovventori, come previsti dall'art. 4 della Legge	
	31.1.1992, n. 59. I voti attribuiti ai soci sovventori non	
	possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci;	
	3) soci tecnici e amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Art. 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'Organo amministrativo con i seguenti dati:	
	1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale;	
	2) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	3) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	4) motivo della richiesta e categoria dei soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	5) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	compresi i regolamenti interni.	
	Art. 7 - Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo	

	amministrativo. L'eventuale diniego deve essere motivato.	
	Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo,	
	oltre l'importo della quota minima sociale sottoscritta e	
	alla tassa di ammissione, un'ulteriore quota di capitale	
	sociale da determinarsi dall'organo di amministrazione	
	per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve	
	patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda	
	potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal	
	contemporaneo versamento della tassa di ammissione, del	
	sovrapprezzo, e di quanto altro dovuto.	
	In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con	
	effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.	
	Relativamente ai soci sovventori, questi, oltre alle	
	indicazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del primo comma del	
	precedente articolo, dovranno dare indicazione della quantità	
	e della qualità delle eventuali azioni nominative	
	trasferibili, loro riserve, che intendono sottoscrivere.	
	TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 8 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, causa di morte e trasferimento delle azioni	
	nominative da parte dei soci sovventori.	
	Art. 9 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 C.C., può	

	recedere il socio cooperatore che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in	
	grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e provvedere nei modi e tempi di	
	cui all'art. 2532 C.C. sopra citato.	
	Art. 10 - La decadenza è pronunciata dall'organo di	
	amministrazione nei confronti dei soci cooperatori	
	interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che	
	vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità.	
	Art. 11 - L'esclusione del socio può aver luogo nei	
	casi previsti dall'art. 2533 C.C. e che nell'esecuzione del	
	proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole	
	inadempimento come delimitato dall'art. 1453 e seguenti	
	C.C.	
	Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso,	
	decadenza ed esclusione debbono essere comunicate, mediante	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci	
	interessati i quali, nel caso di esclusione, possono	
	proporre opposizione nei termini e nei modi previsti dalla	
	legge e dal presente Statuto.	
	Art. 13 - I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto	
	soltanto al rimborso del le quote di capitale da essi versate	
	come risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione	

	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato ai sensi della Legge 59/1992. Il pagamento deve	
	essere fatto allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del predetto bilancio.	
	Art. 14 - In caso di morte del socio, il diritto degli	
	eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata,	
	si matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate	
	saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	Art. 15 - I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno	
	richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla	
	scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti	
	artt. 13 e 14.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o	
	dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quale risulti	
	chi sono gli aventi diritto alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	Art. 16 - In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i	

	diritti dei soci, degli eredi per quelli defunti,	
	relativamente a eventuali fondi di previdenza saranno	
	definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea	
	dei soci.	
	Art. 17 - Il trattamento economico corrisposto ai soci	
	lavoratori durante l'esercizio sociale deve avere come	
	criterio di riferimento quanto previsto dai contratti	
	collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti	
	similari.	
	Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del	
	rapporto socio-società, nell'ambito del quale il lavoro	
	del socio rappresenta la prestazione che permette il	
	raggiungimento dei fini istituzionali della Società	
	Cooperativa.	
	L'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie	
	necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante	
	l'erogazione del trattamento economico di cui al	
	presente articolo.	
	Per quanto riguarda le modalità e i termini delle	
	retribuzioni dei soci, nonchè per ogni altro aspetto inerente	
	il trattamento economico dei soci lavoratori verrà	
	predisposto un opportuno regolamento interno, che dovrà	
	essere approvato dalla Assemblea dei soci.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 18 - Il patrimonio sociale è costituito:	

	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	
	- un numero illimitato di quote, comprensive delle somme	
	versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci cooperatori	
	rispettivamente di valore minimo o nominale non inferiore	
	e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	- azioni nominative trasferibili per i soci sovventori, di	
	valore nominale non inferiore né superiore ai limiti	
	consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un	
	numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate	
	ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi od oneri futuri o	
	investimenti;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società	
	Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono	
	considerarsi come «riserve indivisibili» anche ai sensi e per	
	gli effetti dell'art. 12 della Legge 16.12.1977, n. 904, con	
	esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci	

	sotto qualsiasi forma sia durante la vita della Cooperativa	
	che all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 19 - La responsabilità dei soci è limitata alla quota	
	sottoscritta.	
	Le quote sociali sono nominative e non possono essere	
	sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri soci, con	
	effetto verso la Cooperativa.	
	Le azioni nominative dei soci sovventori possono essere	
	trasferite a terzi subordinatamente all'espresso gradimento	
	della Società nei confronti dell'acquirente.	
	Art. 20 - Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno	
	essere versate a rate, secondo le modalità fissate di	
	volta in volta dall'organo di amministrazione all'atto della	
	delibera di accettazione della domanda di ammissione a	
	socio.	
	I soci sovventori verseranno le somme dovute a fronte delle	
	azioni nominative da loro sottoscritte come segue:	
	a) il 50% all'atto della sottoscrizione delle azioni;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo di	
	amministrazione.	
	TITOLO VI - BILANCIO	
	Art. 21 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione	
	provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in	

	conformità delle norme di legge e lo sottopone	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi degli	
	artt. 2478/bis e 2364 c.c., salva la possibilità di un	
	maggior termine comunque non superiore a centoottanta	
	giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo	
	comma dell'art. 2364 C.C.	
	L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere,	
	nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi statutari in conformità con il carattere	
	cooperativo della Società evidenziando le condizioni di	
	prevalenza mutualistica.	
	RISTORNI: L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle	
	vigenti disposizioni di legge e di quanto contenuto	
	nell'eventuale regolamento, in ogni caso la ripartizione	
	del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera	
	di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà	
	avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma	
	dell'articolo 2545-sexies C.C.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla	
	destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le	

	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale,	
	alla remunerazione corrente prevista per i lavoratori	
	similari, destinandolo come segue:	
	1) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo	
	di riserva legale ordinaria;	
	2) una quota di importo non inferiore alla quota	
	percentuale minima prevista dalle leggi vigenti alla	
	costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	
	dell'art. 11, Legge 31.1.1992, n. 59 e successive modifiche	
	e integrazioni;	
	3) una quota da distribuire ai soci sovventori nella misura	
	massima del tasso previsto per i soci lavoratori aumentato	
	del 2% (due per cento) e ragguagliato all'ammontare versato	
	a fronte delle azioni nominative emesse e a loro riservate;	
	4) il restante a una quota da distribuire ai soci cooperatori	
	quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente	
	versato e non superiore alla misura massima, idonea a	
	consentire alla Cooperativa il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici;	
	5) il restante ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato. L'aumento percentuale determinato	
	dall'Assemblea per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti,	

	non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT;	
	6) il restante andrà devoluto al fondo di riserva	
	straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art. 12, Legge	
	904/1977 destinato a fini mutualistici.	
	L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga a quanto sopra,	
	che la totalità dei residui attivi risultanti dal bilancio	
	sia devoluta al fondo di riserva ordinaria o ad aumento	
	gratuito del capitale sociale.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	
	Art. 22 - Sono organi sociali della Società Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'amministratore unico o in alternativa il Consiglio di	
	Amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, quando previsto.	
	Assemblea dei soci	
	Art. 23 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto	
	successivamente, sono adottate mediante consultazione scritta	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La decisione sul metodo è adottata dall'organo	
	amministrativo.	
	Art. 24 - Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	

	- l'argomento oggetto della decisioni;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale se	
	nominato;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari. Anzichè redigere un autonomo	
	apposito documento, la decisione con le relative	
	menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente	
	sul Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 25 - Nel caso si opti per il sistema del consenso	
	espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito	
	documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisioni;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale se	
	nominato.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	

	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della contrarietà o astensione.	
	La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine	
	suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compresi il fax e la posta elettronica.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle decisioni dei soci.	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere	
	conservata agli atti della società.	
	Art. 26 - Le Assemblee sono convocate dall'organo di	
	amministrazione e possono avere luogo in località anche	
	diverse dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio	
	nazionale.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della	
	prima, e occorrendo, della seconda convocazione, che non	
	può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, da	
	affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata,	

	sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi	
	(telefax, posta elettronica o altri mezzi similari),	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio purchè	
	si abbia la certezza della ricezione da parte del socio.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti e rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e	
	tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	L'organo di amministrazione potrà, a sua discrezione, e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	Art. 27 - Con riferimento alle modificazioni dell'atto	
	costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale	
	sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate	

	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	Art. 28 - L'Assemblea è presieduta, a seconda della	
	strutturazione dell'organo amministrativo,	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di	
	questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con	
	il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed	
	occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	Art. 29 - L'Assemblea è validamente costituita in prima	
	convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuiti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti espressi, salvo che nei casi previsti dai nn. 4) e 5)	
	del secondo comma dell'art. 2479 c.c. nei quali occorre il	
	voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	Alla totalità dei soci sovventori spetta un massimo di voti	

	pari ad un terzo dei voti di tutti i soci iscritti al libro	
	dei soci.	
	Art. 30 - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di	
	mano o per appello nominale quando ne faccia domanda un	
	quinto dei presenti o quando trattasi di argomenti	
	riguardanti alcuno dei soci o dei sindaci.	
	E' vietato il voto segreto.	
	Organo di Amministrazione	
	Art. 31 - La Società è amministrata o da un amministratore	
	unico scelto fra i soci, o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri	
	anche non soci, purchè la maggioranza degli amministratori	
	sia scelta tra i soci cooperatori.	
	In ogni caso, se eletti consiglieri di amministrazione, i	
	soci sovventori non potranno costituire la maggioranza degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e il	
	Vicepresidente. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in	
	caso di sua assenza o impedimento.	
	L'amministratore unico e i membri del Consiglio di	
	Amministrazione durano in carica a tempo determinato o	
	indeterminato, fino a revoca o dimissioni, a scelta	
	dell'assemblea all'atto della loro nomina. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare	

	cauzioni, ma assumono gli obblighi e le responsabilità di	
	cui agli artt. 2373, 2392 e 2394 c.c.	
	Su deliberazione dell'Assemblea ordinaria può essere loro	
	corrisposto un gettone di presenza per ogni adunanza del	
	Consiglio a cui partecipano.	
	Art. 32 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o	
	più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione presa con la presenza di 2/3 (due terzi)	
	dei componenti e a maggioranza assoluta di voti e con il	
	parere favorevole del Collegio sindacale, se nominato.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prima Assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a	
	tutto il Consiglio.	
	I soci sovventori che, nominati amministratori, dovessero	
	cedere in tutto o in parte le loro azioni nel corso del	
	mandato, decadono dall'incarico di amministratore.	
	Art. 33 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno	
	una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo	
	ritenga opportuno o ne faccia richiesta al meno 1/3 dei	
	membri oppure il Collegio sindacale, se nominato.	
	Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei	
	componenti del Consiglio: le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza dei voti dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso	
	diramato dal Presidente e spedito al domicilio almeno tre	

	giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di	
	urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da	
	spedire al domicilio dei consiglieri almeno 24 ore prima	
	dell'ora fissata.	
	Amministrazione e Rappresentanza	
	Art. 34 - Ove nominato, all'amministratore unico compete	
	ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della Società.	
	Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione è investito	
	dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria	
	amministrazione e, salvo quanto per legge o per Statuto è	
	espressamente riservato all'assemblea, delibera	
	sull'indirizzo generale della Società Cooperativa e sulle	
	sue attività e formula i regolamenti interni.	
	La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e	
	in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, con facoltà degli stessi di	
	promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative,	
	nominando avvocati e procuratori alle liti.	
	Spetta anche al Vice presidente o ai Consiglieri delegati	
	se nominati.	
	Organo di controllo	
	Art. 35 - La nomina del Collegio Sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti, è obbligatoria nei casi	
	di legge.	

	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un Revisore Contabile o di una Società di revisione, il	
	Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.	
	Ove non sia nominato il Collegio Sindacale, il controllo	
	contabile potrà essere affidato ad un Revisore Contabile.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	TITOLO VIII - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 - In qualunque caso di scioglimento della Società	
	Cooperativa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori,	
	preferibilmente fra i soci o loro delegati, stabilendone i	
	poteri.	
	Art. 37 - In caso di scioglimento della Società Cooperativa	
	l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale	
	sociale versato e rivalutato, nonché i dividendi	
	eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	
	del codice civile e della legislazione speciale vigente in	
	materia.	
	Art. 38 - Le clausole mutualistiche sono inderogabili e	
	devono essere osservate.	
	TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 39 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci	
	o fra i soci e la società, anche se promosse da	
	amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei	

	loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro	
	Unico che giudica ritualmente e secondo diritto.	
	L'Arbitro è nominato dal Presidente della Camera di	
	Commercio ove la società ha la sua sede legale.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola	
	compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE	
	Art. 40 - Il rapporto sociale tra la Società Cooperativa e i	
	soci, nonché il funzionamento tecnico e amministrativo e il	
	trattamento economico dei soci e del personale dipendente,	
	possono essere disciplinati da eventuali regolamenti	
	interni redatti dall'Organo amministrativo ed approvati	
	dall'Assemblea.	
	Art. 41 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto	
	valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle	
	leggi speciali, nonché da ogni altra disposizione di	
	legge.	
	Firmato: Tuzi Antonio	
	Miraglia Fagiano Maria Grazia	
	Tuzi Roberta	
	Antonio Fuccillo Notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3	

[illegible]